



**PROCURA GENERALE**  
**della Corte di cassazione**

**Prima Sezione civile**

**Adunanza camerale del 23 gennaio 2024**

**Ricorso R.G. 9522/23; n. 14 del Ruolo**

**Conclusioni del P.M. ex art. 380-bis.1 c.p.c.**

**IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE**

***Letti gli atti;***

premesse che per la compiuta esposizione del fatto e della vicenda processuale l'Ufficio rinvia alla pronuncia e al contenuto dei documenti di parte in atti, limitandosi qui al rilievo dei soli elementi del fatto e del processo e agli argomenti di diritto che la Procura generale ritiene necessari per formulare le proprie conclusioni

***osserva***

E' oggetto di ricorso per cassazione il provvedimento con cui la Corte d'appello di XX ha respinto il reclamo proposto dalla Procura della Repubblica di XX contro il decreto reso dal Tribunale di XX in relazione alla richiesta di rettifica ex art. 95 DPR 396/2000 formulata dalla medesima Procura della Repubblica al fine di ottenere la rettifica dell'atto di nascita di A.L.M e della successiva annotazione a seguito della quale la minore viene indicata come figlia di due madri. La Corte d'appello, confermando la decisione di prime cure, ha ritenuto l'inammissibilità dell'iniziativa del PM, perché

essa si risolverebbe in un'azione di disconoscimento *ex art. 263 c.c.* e, quindi, in una richiesta di modifica dello *status filiationis*, materia nella quale il PM non può agire ma è solo parte necessaria *ex art. 70 comma 1 n. 3 c.p.c.*

Il ricorso per cassazione, cui è seguito ricorso incidentale sostanzialmente adesivo del Ministero dell'Interno, risulta proposto dalla Procura generale della Corte di appello di XX.

Come risulta evidente, la questione sottoposta all'attenzione della Corte di cassazione riguarda il "se" il PM abbia potere di iniziativa *in subiecta materia*, chiedendo la rettifica degli atti di nascita e poi impugnando (in appello ed eventualmente in cassazione) le eventuali decisioni giudiziali contrarie.

Si tratta di una questione di indubbio interesse, rispetto alla quale la Procura generale della cassazione ritiene di dovere intervenire al fine di chiedere alla Corte di cassazione di dare continuità all'orientamento che ammette l'iniziativa del PM in casi del genere.

In effetti, la tesi - sostenuta nella presente vicenda dai giudici di merito - secondo cui la richiesta di rettifica degli atti di nascita darebbe vita ad un giudizio sullo *status filiationis* sembra fondarsi su un equivoco di fondo: ossia che gli atti dello stato civile contengano indicazioni e dati che, per potere essere sconfessati, presuppongono un procedimento giudiziale di tipo contenzioso. Non è così, perché gli atti dello stato civile raccolgono le dichiarazioni delle parti, la trascrizione/annotazione di tali dichiarazioni ha solo valore di pubblicità dichiarativa, di pubblicità notizia, avente sì l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 451 c.c., ma non anche quella costitutiva dello *status*.

Sul punto, si rinvengono già alcuni precedenti di legittimità, che proprio sulla base di tali ultimi rilievi, ovvero dalla natura meramente dichiarativa delle annotazioni, traggono la conclusione che il procedimento di rettifica *ex art. 95 DPR 396/2000* può

essere promosso dal PM, che ha anche potere di impugnazione (cfr. Cass. 7413/22 e Cass. 23319/21).

Peraltro, in termini più generali, è pacifico in giurisprudenza che il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile debba ritenersi ammissibile nella misura in cui sia volto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, qual è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quale risulta dall'atto dello stato civile. Non rileva quale sia il vizio, come si sia formato e per colpa di chi, rileva solo che vi sia tale vizio, di non corrispondenza del dato annotato con la realtà fattuale e giuridica. Peraltro, con la rettifica non si correggono solo errori materiali commessi nella formazione degli atti dello stato civile, ma si può procedere anche alla formazione di un atto omesso e alla cancellazione di un atto irregolarmente iscritto o trascritto, perché l'espressione "*rettificazione richiesta dall'interesse pubblico*" sottende appunto questa esigenza di far corrispondere le emergenze degli atti di stato civile a quello che è o dovrebbe essere nella realtà tenuto conto della normativa vigente (vedi sempre Cass. 7413/22 e i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti).

Questa opera di riallineamento, che si realizza appunto col procedimento non contenzioso di cui all'art. 95 DPR 396/2000, è cosa ben diversa dal riallineamento che si realizza con una controversia sullo *status*: in tale ultimo caso, infatti, è in gioco direttamente lo *status*, non la mera indicazione nei registri dello stato civile, avente sì ripete mero valore dichiarativo e non costitutivo.

Più nello specifico, il riconoscimento del figlio *ex art. 254 c.c.* è l'atto sottostante all'annotazione: il procedimento di rettifica involge solo tale annotazione, non l'atto sottostante (vedi ancora Cass. 7413/22). Se involgesse l'atto sottostante saremmo in presenza di una controversia sullo *status*, da trattare in forma contenziosa e in cui il PM ha il mero potere/dovere di intervento *ex art. 70 comma 1 n. 3) c.p.c.* Tuttavia, come detto il procedimento di rettifica non involge l'atto sottostante, ma solo la sua annotazione nei registri dello stato civile.

Non tragga in inganno il precedente di Cass. SU 12193/19, secondo cui *“Nel giudizio promosso ex art. 67 della l. n. 218 del 1995, avente per oggetto il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero e un cittadino italiano, il Pubblico ministero riveste la qualità di litisconsorte necessario, in applicazione dell'art. 70, comma 1, n. 3, c.p.c., ma è privo della legittimazione a impugnare, non essendo titolare del potere di azione, neppure ai fini dell'osservanza delle leggi di ordine pubblico”*.

Come si vede, tale principio di diritto riguarda il caso del riconoscimento in Italia, ai sensi degli artt. 64 e ss. della legge 218/1995, di un provvedimento straniero che aveva accertato un *status filiationis*; qui si era in presenza di una controversia di stato, appunto perché, a seguito dell'eventuale riconoscimento, il provvedimento straniero era destinato ad entrare nell'ordinamento italiano e il rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile, impedendo questo riconoscimento di *status* in Italia, aveva aperto un evidente contenzioso sul punto.

Le Sezioni Unite si premurano di fare questo distinguo, appunto precisando che il procedimento di cui all'art. 67 legge 218/1995 *“è volto a risolvere contestazioni in ordine all'efficacia di provvedimenti giurisdizionali stranieri o a consentirne l'esecuzione nel nostro ordinamento”*, laddove il procedimento di rettificazione ex art. 95 DPR 396/2000 *“mira ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quella risultante dai registri dello stato civile, a causa di un vizio comunque originatosi nel procedimento di formazione dei relativi atti (cfr. Cass., Sez. I, 2/10/ 2009, n. 21094; 27/03/1996, n. 2776; 30/10/1990, n. 10519”* (così par. 9.1 di Cass. SU 12193/19). Ed ancora, si chiarisce ulteriormente: *“ la funzione della rettificazione resta infatti strettamente collegata con quella pubblicitaria propria dei registri dello stato civile e con la natura meramente dichiarativa delle annotazioni ivi riportate, aventi l'efficacia probatoria*

*privilegiata prevista dall'art. 451 cod. civ., ma non costitutive dello status cui i fatti da esse risultanti si riferiscono; esula pertanto dal suo ambito applicativo l'ipotesi in cui, come nella specie, il predetto stato emerga dal provvedimento straniero, la cui trascrivibilità nei registri dello stato civile venga contestata non già per un vizio di carattere formale, ma per l'insussistenza dei requisiti di carattere sostanziale cui gli artt. 64-66 della legge n. 218 del 1995 subordinano l'ingresso nel nostro ordinamento. Tale contestazione, investendo la stessa possibilità di ottenere il riconoscimento dello status accertato o costituito dal provvedimento straniero, dà luogo ad una controversia di stato, per la cui risoluzione, com'è noto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente escluso l'applicabilità del procedimento di rettificazione, in virtù dell'osservazione che tale questione deve essere necessariamente risolta nel contraddittorio delle parti, in un giudizio contenzioso avente ad oggetto per l'appunto lo status (cfr. Cass., Sez. I, 21/12/1998, n. 12746; 27/03/1996, n. 2776; 26/01/1993, n. 951)" (vedi sempre il par. 9.1 di Cass. SU 12193/19).*

In conclusione, le Sezioni Unite del 2019 confermano espressamente la diversità ontologica dei procedimenti di mera rettificazione degli atti dello stato civile, dove il PM ha potere di azione e di impugnativa ex art. 95 DPR 396/2000, rispetto ai procedimenti dove venga in gioco una controversia sullo *status*, nei quali il PM ha mero potere/dovere di intervento ex art. 70 comma 1 n. 3 c.p.c.

Applicando tali regole al caso oggetto del presente ricorso, non appare condivisibile la conclusione dei giudici di merito: la Procura della Repubblica di XX poteva chiedere la rettifica dell'atto di nascita di A.L.M., contenente l'annotazione di atto di riconoscimento della madre intenzionale da cui emergeva la presenza di due madri. L'iniziativa era appunto volta a rimuovere un contrasto tra il quadro emergente dagli atti di stato civile, presenza di due madri, e la situazione reale consentita dalle norme italiane vigenti, le quali non riconoscono la bigenitorialità piena per le coppie omoaffettive. Non si era (è) in presenza di una controversia sullo *status*, essendo in

gioco non atti costitutivi di *status* ma mere dichiarazioni riportate negli atti dello stato civile.

Da qui l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso della Procura generale presso la Corte di appello di XX, articolato in un unico motivo. Così come è fondato il ricorso incidentale del Ministero dell'Interno.

Il rappresentante della Procura generale

Per queste ragioni

chiede che la Corte accolga il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Roma, 28 dicembre 2023

Il sostituto Procuratore generale

Alessandro Pepe